

CONGEDO DI MATERNITÀ, PROTEZIONE AL LICENZIAMENTO

Dopo il parto la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane, l'indennità ammonta all'80% dell'ultimo salario (media ultimi 6 mesi).

SALARIO IN CASO DI SERVIZIO MILITARE:

Se il rapporto di lavoro ha una durata superiore ai 3 mesi si riceve il 100% le prime 3 settimane e l'indennità IPG dalla 4° settimana.

TERMINI DI DISDETTA

Durante il periodo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di sette giorni.

Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini di preavviso:

- durante il primo anno di servizio: un mese
- dal 2. anno sino al 9. anno di servizio: due mesi
- dal 10. anno di servizio: tre mesi
- dal 50° anno di età e con 15 anni di servizio quattro mesi

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE

via Balestra 19

6900 Lugano

+41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Bellinzona piazza G. Buffi 4 | 821 41 51 | Lamone via Cantonale 19 | 966 00 63 |
| Biasca contr. Cav. Pellanda 2 | 873 01 20 | Locarno via Lavizzari 2 | 751 30 52 |
| Chiasso via Bossi 12d | 682 55 01 | Mendrisio via Lanz 25 | 640 51 11 |

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Bellinzona piazza G. Buffi 6a | 821 41 61 | Locarno via della Posta 8 | 752 00 40 |
| Biasca contr. Cav. Pellanda 2 | 873 01 26 | Massagno via S. Gottardo 50 | 911 88 60 |
| Chiasso via Bossi 12 | 682 55 01 | Mendrisio via Lanz 25 | 640 51 11 |

PERMANENZE

Grono (tel. +41 91 827 13 96); Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Cannobio, via Gallaroli 2, c/o sindacato Inas-Cisl (tel. +39 0323 71 086); Lavena Ponte Tresa, via Marconi 59 (tel. +39 0332 551 281); Porlezza, via per Osteno (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193).

www.ocst.ch



AUTOTRASPORTI 2024

Il presente contratto si applica su tutto il territorio del cantone Ticino, a tutte le aziende o parti di azienda che si occupano del trasporto di persone, animali e cose, aziende che si occupano di sollevamento con autogru e camion gru. Sono esclusi i taxi.

SALARI MINIMI

| <u>Categorie trasporto cose</u> | <u>Anni di servizio</u> | <u>Salario orario lordo</u> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| B/BE | dal 1° compreso | CHF 18.61 |
| | dal 5° compreso | CHF 20.29 |
| C1/C1E | dal 1° compreso | CHF 19.04 |
| | dal 5° compreso | CHF 20.69 |
| C | dal 1° compreso | CHF 19.16 |
| | dal 5° compreso | CHF 21.15 |
| CE, Meccanici +capi operai, capi magazzinieri | dal 1° compreso | CHF 19.97 |
| | dal 5° compreso | CHF 22.02 |
| Veicoli speciali (autogru) | dal 1° compreso | CHF 23.00 |
| | dal 5° compreso | CHF 25.55 |
| Imballatori, magazzinieri Caricatori, manovali | dal 1° compreso | CHF 18.61 |
| | dal 5° compreso | CHF 19.68 |
| Disponenti | dal 1° compreso | CHF 24.00 |
| | dal 5° compreso | CHF 26.00 |
| Apprendisti (salario calcolato mensile) | dal 1° compreso | CHF 735.00 |
| | dal 2° compreso | CHF 935.00 |
| | dal 3° compreso | CHF 1'235.00 |

| <u>Categorie lunga distanza</u> | <u>Anni di servizio</u> | <u>Salario orario lordo</u> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| B/BE | dal 1° compreso | CHF 18.31 |
| | dal 5° compreso | CHF 18.74 |
| C1/C1E | dal 1° compreso | CHF 18.74 |
| | dal 5° compreso | CHF 18.95 |
| C | dal 1° compreso | CHF 18.95 |
| | dal 5° compreso | CHF 18.95 |
| CE, Meccanici +capi operai, capi magazzinieri | dal 1° compreso | CHF 19.87 |
| | dal 5° compreso | CHF 19.87 |
| Imballatori, magazzinieri Caricatori, manovali | dal 1° compreso | CHF 18.31 |
| | dal 5° compreso | CHF 18.31 |
| Apprendisti (salario calcolato mensile) | dal 1° compreso | CHF 735.00 |
| | dal 2° compreso | CHF 935.00 |
| | dal 3° compreso | CHF 1235.00 |

| <u>Categorie trasporto persone</u> | <u>Anni di servizio</u> | <u>Salario orario lordo</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| B/BE | dal 1° compreso | CHF 20.60 |
| | dal 5° compreso | CHF 22.65 |
| D/DE/D1/D1E | dal 1° compreso | CHF 23.39 |
| | dal 5° compreso | CHF 25.69 |
| Disponenti | dal 1° compreso | CHF 24.00 |
| | dal 5° compreso | CHF 26.00 |

CALCOLO SALARIO

Tutti i dipendenti hanno diritto al salario mensile. L'importo del salario mensile dev'essere indicato nel contratto del lavoratore. Il calcolo del salario mensile si effettua moltiplicando il compenso orario per le ore mensili indicate sul contratto del lavoratore.

Al dipendente deve essere consegnata una distinta dettagliata indicante salario, ore svolte nel mese, supplementi, spese rimborsate, deduzioni di oneri sociali e altre eventuali deduzioni.

TEMPO DI PROVA

I primi tre mesi sono considerati periodo di prova.

TREDICESIMA

Viene riconosciuta la tredicesima mensilità da versarsi di regola in occasione delle Feste natalizie. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell'anno, la tredicesima viene versata pro-rata temporis. Questo diritto viene a cadere per il dipendente che termina il rapporto di lavoro entro i primi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

ASSICURAZIONE MALATTIA

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i suoi dipendenti per la perdita di salario in caso di malattia presso una cassa malati riconosciuta.

Le prestazioni devono garantire, secondo le disposizioni LCA, il riconoscimento di un'indennità per 730 giorni:

- l'80% del salario, dal 3° giorno fino al 90° giorno;
- il 90% del salario a partire dal 91° giorno di inabilità.

Il premio di assicurazione viene ripartito tra datore di lavoro e dipendente in ragione del 50%.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Tutti i dipendenti sono assicurati dal datore di lavoro per gli infortuni professionali e non professionali, conformemente alle disposizioni della LAINF.

Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi il pagamento dei tre giorni di carenza, all'80%. I premi per l'assicurazione infortuni non-professionali sono a carico del dipendente.

RIMBORSO SPESE – INDENNITA' DI TRASFERTA

Se, durante il servizio, il dipendente deve sopportare spese di vitto e/o alloggio, che non sono dovute a propria colpa, ha diritto alle seguenti indennità:

- a) per il pernottamento in cabina fr. 10.50
- b) per il pranzo o la cena fr. 16.00 (se rientro è previsto dopo le 20:00)
- c) per la prima colazione fr. 5.50 (se la partenza è prevista prima delle 6:00)

Il datore di lavoro può decidere di corrispondere un forfait mensile di **CHF 300** per chi rientra al domicilio tutte le sere e di **CHF 800** per chi non rientra.

Se il pernottamento non avviene in cabina il dipendente ha diritto al rimborso se questo è stato autorizzato e comprovato, le spese devono essere comprovate per iscritto e pagate nel mese corrente.

DURATA DEL LAVORO

La durata settimanale del lavoro a tempo pieno è compresa tra un minimo di 45 ore ad un massimo di 48, ovvero tra le 195 e 208 ore mensili (incluse vacanze, festivi, malattia e infortunio).

La giornata normale lavorativa per trasporto di cose deve essere compresa tra le 05.00 e le 22.00.

Gli autisti adibiti al trasporto di persone hanno diritto a 63 giorni di riposo pagati (domenica e festivi), qualora la normativa sulla durata del lavoro (OLR1 e OLR2) preveda un numero maggiore di giorni di riposo sarà applicata tale disciplina.

LAVORO DI SABATO, ALLA DOMENICA, NEI GIORNI FESTIVI UFFICIALI, LAVORO NOTTURNO

I dipendenti occupati nel trasporto di persone possono essere occupati dal lunedì alla domenica, anche di notte.

Per il trasporto di cose il sabato pomeriggio è libero ad eccezione di urgenze, nei giorni festivi è permesso lavorare con l'autorizzazione delle autorità competenti.

Il lavoro gestivo e notturno dev'essere compensato secondo la legge sul lavoro.

VACANZE

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze:

- a) 4 settimane (24 giorni lavorativi) dopo il compimento del 20. anno di età;
- b) 5 settimane (30 giorni lavorativi) fino al compimento del 20. anno di età; nonché con 50 anni di età e 20 anni di servizio presso l'azienda.

INDENNITA' PER ASSENZE GIUSTIFICATE (congedi)

Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi pagati:

| | | |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | 4 giorni | per il proprio matrimonio; |
| b) | 1 giorno | per il matrimonio di un genitore, figli, sorelle o fratelli; |
| c) | 10 giorni | per la nascita di un figlio; |
| d) | 3 giorni | per il decesso del coniuge o di un figlio; |
| e) | 2 giorni | per il decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri; |
| f) | 1 giorno | per il proprio trasloco (al massimo uno all'anno); |
| g) | ½ giornata | o il tempo necessario per l'ispezione militare. |
| H) | 3 giorni | Congedo parentale, se maturano 5 anni di attività in seno all'azienda, i giorni non possono essere presi cumulativamente con il congedo di nascita |

FESTE INFRASETTIMANALI

Ai dipendenti vengono riconosciute le seguenti feste infrasettimanali:

- Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1. novembre), Natale, S. Stefano.
- 1. Maggio.

Le altre feste infrasettimanali non riconosciute possono essere recuperate o compensate con eventuali ore straordinarie.